

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1432 del 12/03/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI FIDENZA CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA DEMANIALE RII VARI, NEL COMUNE DI FIDENZA: RIO ROVACCHIOTTO, RIO FRATTA, RIO DELLA SELGA, RIO FORNIO E TORRENTE STIRONE PER USO PONTI, PROCEDIMENTO PR23T0061 - PRATICA 42667/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1499 del 11/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI FIDENZA
CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI
PORZIONE DI AREA DEMANIALE RII VARI, NEL COMUNE DI FIDENZA:
RIO ROVACCHIOTTO, RIO FRATTA, RIO DELLA SELGA, RIO FORNIO E
TORRENTE STIRONE PER USO PONTI, PROCEDIMENTO PR23T0061 -
PRATICA 42667/2023**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città

metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 211901 in data 13/12/2023 , con la quale il Comune di Fidenza CF/P.I.V.A. 82000530343, ha chiesto ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione con regolarizzazione per l’occupazione dell’area demaniale di vari Rii: Rio Rovacchiotto (foglio 82 fronte mappali 226 e 17, foglio 75 fronte mappale 38 e Foglio 76 fronte mappale 134), Rio Fratta (foglio 75 fronte mappale 39 e foglio 82 fronte mappale 272), Rio della Selga (foglio 80 fronte mappali 10 e 128 e foglio 78 fronte mappali 80 e 74), Rio Fornio (foglio 49 fronte mappali 94,117,75 e 142) e Torrente Stirone (foglio 20 fronte mappali 1 e 60 e foglio 19 fronte mappale 10) nel Comune di Fidenza (PR), per uso ponti (comprensiva della manutenzione richiesta nell’istanza);

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 03/01/2024 sul BURERT (parte seconda) n° 2, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- dei pareri favorevoli, espressi dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza territoriale e Protezione civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 18786 in data 31/01/2024) e dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po "AIPO" (nota assunta al prot. Arpae n.24280 del 07/02/2024);

ACCERTATO che l'Ente richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone di cui all’art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.
- secondo quanto previsto dall’art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Comune di Fidenza CF/P.I.V.A. 82000530343, la concessione con regolarizzazione per l'occupazione dell'area demaniale di vari Rii: Rio Rovacchiotto (foglio 82 fronte mappali 226 e 17, foglio 75 fronte mappale 38 e Foglio 76 fronte mappale 134), Rio Fratta (foglio 75 fronte mappale 39 e foglio 82 fronte mappale 272), Rio della Selga (foglio 80 fronte mappali 10 e 128 e foglio 78 fronte mappali 80 e 74), Rio Fornio (foglio 49 fronte mappali 94,117,75 e 142) e Torrente Stirone (foglio 20 fronte mappali 1 e 60 e foglio 19 fronte mappale 10) nel Comune di Fidenza (PR), per uso ponti e manutenzione, dettagliata agli atti dell'istanza, come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del presente atto, con scadenza il 31/12/2042;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 15/02/2024 (prot. Arpae n. 45893 del 08/03/2024);
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso

d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma
Paolo Maroli
(originale firmato digitalmente)

Il soggetto titolato alla firma degli atti per conto del Comune di Fidenza CF/P.I.V.A. 82000530343, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 15/02/2024, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione con regolarizzazione rilasciata al Comune di Fidenza CF/P.I.V.A. 82000530343 con sede in Piazza Garibaldi n. 1 nel Comune di Fidenza (PR), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR23T0061.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale ad uso ponti (comprensiva della manutenzione richiesta nell'istanza) ubicata in Comune di Fidenza, di pertinenza di vari corsi d'acqua: Rio Rovacchiotto al foglio 82 fronte mappali 226 e 17, foglio 75 fronte mappale 38 e Foglio 76 fronte mappale 134; Rio Fratta al foglio 75 fronte mappale 39 e foglio 82 fronte mappale 272; Rio della Selga al foglio 80 fronte mappali 10 e 128 e foglio 78 fronte mappali 80 e 74; Rio Fornio al foglio 49 fronte mappali 94,117,75 e 142; Torrente Stirone al foglio 20 fronte mappali 1 e 60 e foglio 19 fronte mappale 10, come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione è rilasciata per anni 19 (diciannove), con scadenza il 31/12/2042.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.
3. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri idraulici rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al **prot. ARPAE n.18786 del 31/01/2024** e dall' Agenzia Interregionale per il Fiume Po “AIPo” assunto al **prot. Arpae n.24280 del 07/02/2024** allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il/la sottoscritto/a (C.F.), in qualità di legale rappresentante/ titolare/ di, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data ____ / ____ / _____

**Firma per accettazione, il/la legale
rappresentante**

/ titolare/ del/della concessionario/a

.....



- sezione di deflusso ottimale, per un tratto di 50 m a monte e di 25 m a valle delle infrastrutture in oggetto;
- l'accesso all'alveo dovrà avvenire in prossimità delle aree di intervento e non dovrà modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere idrauliche presenti;
 - i materiali ghiaiosi e sabbiosi che saranno movimentati dovranno essere spostati, stesi e riposizionati a valle dell'area di intervento, senza creazione di argini, restringimenti o strozzature che possano ridurre l'efficienza della sezione di deflusso efficace dell'alveo;
 - essendo le aree in oggetto a rischio alluvionamento, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente e quotidianamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento meteo, idraulici ed idrogeologici emessi dall'autorità preposta; si rammenta che tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il proponente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

CA/AP

Spett. ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Piazzale della Pace, 1 - 43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Comune di Fidenza
piazza Garibaldi, 1 - 43036 Fidenza (PR)
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Parma,

Classifica: 6.10.20 Fasc. 42/2015C/A, 84

Oggetto: L.R. 7/2004 - Demanio Idrico Suoli - Pratica N. 42667/2023, Procedimento N. PR23T0061 - Concessione con regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Stirone in Comune di Fidenza (PR), per uso ponte. Richiesta Nulla Osta Idraulico.

Richiedente: Comune di Fidenza

VISTA l'istanza presentata da ARPAE avente prot. n. 219158 in data 27/12/2023 e assunta al protocollo della scrivente Agenzia al n. 34038 in medesima data, relativa alla richiesta di parere di competenza riguardante la concessione in oggetto;

VISIONATA la documentazione allegata all'istanza in particolare:

- l'istanza di concessione di aree del Demanio Idrico;
- la scheda A;
- l'elaborato grafico;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto:

- prevede la sostituzione delle barriere di sicurezza stradale (guard-rail) e degli elementi di allontanamento delle acque meteoriche dalle travi in cls, da eseguirsi occupando esclusivamente la sede stradale del ponte Chiusa Ferranda che attraversa il Torrente Stirone. Le nuove barriere saranno ricollocate nella medesima posizione con le identiche aperture in corrispondenza degli accessi alle arginature esistenti;
- non interferisce con l'idrodinamismo del corso d'acqua in argomento;

CONSIDERATO che gli elaborati presentati non forniscono indicazioni relative alle modalità della cantierizzazione;

CONSIDERATO che l'intervento si colloca all'interno delle fasce fluviali del P.A.I. (Fascia A del Torrente Stirone);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con DPCM 24 maggio 2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

all'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle barriere di sicurezza (guard-rail) e degli elementi di allontanamento delle acque meteoriche dalle travi in cls, da eseguirsi occupando esclusivamente la sede stradale del ponte Chiusa Ferranda che attraversa il Torrente Stirone, così come descritto nell'istanza e negli elaborati grafici allegati, nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio della concessione con regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Stirone in Comune di Fidenza (PR), per uso ponte, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del Concessionario;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per quanto indicato nella documentazione allegata all'istanza, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta, anche se materialmente non allegata e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni

legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante posta elettronica certificata al Concessionario;

4. il Concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, indicare la Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi, i riferimenti del Direttore dei Lavori e del referente tecnico del Committente e il cronoprogramma esecutivo delle attività;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
1. Il Concessionario si impegna a:
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - provvedere a proprio onere e carico alla pulizia dell'area interessata dall'intervento ed all'immediato allontanamento dei materiali di risulta derivanti con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
 - non sostare né circolare con mezzi d'opera sulle pertinenze demaniali in particolare sulle sommità arginali né sulle rampe;
 - non occupare con l'area di cantiere le pertinenze fluviali e lasciare libere da qualsiasi ingombro (materiali, attrezzature, mezzi d'opera e rifiuti) sia le scarpate arginali che la fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal piede dell'argine (comma f dell'art. 96 del R.D. n. 523 del 25/07/1904), che dovrà sempre essere percorribile ed ispezionabile dal personale AIPO o chi per esso;
2. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
3. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nell'area oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
4. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
5. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Concessionario non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da parte di questa Agenzia;
6. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere. Mezzi e uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;

7. in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Concessionario, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e alla messa in atto di tutte le procedure d'interdizione degli accessi, anche in considerazione del fatto che l'area oggetto della richiesta ricade all'interno della fascia PAI esondabile (fascia A) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
8. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
9. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Concessionario si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Concessionario possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di decadenza, rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Concessionario. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime il Concessionario dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.